

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione, sede e riconoscimento

E' costituita l'Associazione denominata "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO LA MALATTIA DI PARKINSON, LE SINDROMI EXTRAPIRAMIDALI E LE DEMENZE (LIMPE)" con sede nel comune di Roma, Viale Somalia 133, 00199 Roma. La sede potrà essere spostata nell'ambito dello stesso comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

La LIMPE è Associazione di rilevanza nazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente Statuto, i medici specialisti e specializzandi che operano in ambito neurologico nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale, che ne facciano richiesta.

Essa non ha scopo di lucro; non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano a favore di Enti aventi scopi simili o affini. E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministero della Sanità del 15 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

La Lega ha lo scopo di combattere la malattia di Parkinson, le sindromi extrapiramidali e le demenze, nelle loro cause e nei loro effetti medici e sociali; pertanto si prefigge come compiti:

1. di informare i medici sui progressi scientifici, diagnostici e terapeutici nel campo della malattia di Parkinson, delle sindromi extrapiramidali e demenze;
2. di promuovere e di diffondere la ricerca scientifica in ambito neurologico e nei campi ad esso complementari o comunque utili alla ricerca per migliorare la qualità professionale nell'assistenza; di svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, residenziale e a distanza, nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa di Educazione Continua in Medicina (di seguito ECM);
3. di svolgere propaganda tra il pubblico onde far sì che esso si renda conto delle problematiche poste dalla malattia di Parkinson, dalle sindromi extrapiramidali e demenze, portando a sua conoscenza quelle norme che, dettate dalla scienza medica, possono contribuire a prevenire e a curare precocemente ed efficacemente dette malattie;
4. di collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche nello studio e della progettazione

- di provvedimenti legislativi ed amministrativi idonei a migliorare l'assistenza del parkinsoniano e del demente;
5. di collaborare con le amministrazioni ospedaliere ed altri Enti assistenziali nell'organizzazione dei servizi di diagnosi e cura della malattia di Parkinson, delle sindromi extrapiramidali e demenze;
 6. di stimolare ricerche ed inchieste epidemiologiche e sociali sulla malattia di Parkinson, delle sindromi extrapiramidali e demenze;
 7. di incoraggiare gli studi scientifici sperimentali e clinici sulla malattia di Parkinson, sulle sindromi extrapiramidali e demenze, nell'ambito delle proprie disponibilità.
 8. di elaborare linee guida anche in collaborazione con l'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate nonché rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

La LIMPE non potrà esercitare abitualmente attività imprenditoriali o partecipare ad esse. La LIMPE non ha come fine istituzionale la tutela sindacale degli Associati e comunque non svolge, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

Art. 3 - Rapporti con Enti con finalità od interessi affini.

La Lega può operare d'intesa con i Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con le Università, con gli Assessorati regionali e con ogni altro Ente avente finalità od interessi affini per promuovere e gestire, anche come provider del Ministero della Salute, attività formative dirette a neurologi, medici in formazione specialistica, operatori sanitari, secondo i programmi istituzionali di educazione continua in medicina. Per l'attività scientifica essa coopererà con Enti, pubblici o privati, Società scientifiche e Associazioni di malati, in Italia e all'estero, che si occupano sul piano scientifico e/o assistenziale della malattia di Parkinson, delle sindromi extrapiramidali e delle demenze.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II Diritti ed obblighi dei Sodali

Art. 5 - Associati

Sono Associati della Lega coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e sono indicati nel libro degli Associati della Lega. Nuovi Associati potranno successivamente essere aggiunti con richiesta scritta, accompagnata dal curriculum vitae, al Presidente del Consiglio Direttivo della Lega. Il Consiglio valuterà le domande di ammissione e le sottoporrà a ratifica dell'Assemblea dei Soci che se in disaccordo dovrà motivarne la ragione.

I nuovi Associati acquisiscono il diritto di voto a partire dall'anno solare successivo alla ratifica dell'Assemblea dei Soci della loro accettazione.

Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Ordinari

- Soci Juniores
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori

Possono essere Soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali), Enti pubblici e privati, Associazioni ed Istituti che condividono le finalità dell'Organizzazione.

Possono divenire Soci Ordinari, senza discriminazioni personali o in relazione al luogo di lavoro, i medici specialisti, specializzandi o che comunque operano in ambito neurologico nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende ASL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale che ne facciano richiesta.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili per atti fra vivi e non sono mai, comunque rivalutabili.

Sono Soci Juniores coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età. La quota associativa dei Soci Juniores è inferiore a quella dei Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari persone di chiara fama; la loro nomina è proposta all'unanimità dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Sono Soci Sostenitori coloro (persone, Società o Enti) che sostengono finanziariamente l'Associazione mediante un contributo finanziario variabile stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 6 - Diritti degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di approvare annualmente il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi o dallo Statuto. Possono proporre nuovi Associati con le modalità di cui all'art. 5, secondo comma; possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dal successivo art. n. 10.

Gli Associati potranno usufruire delle riduzioni e/o benefici a loro riservati solo se in regola con le quote associative annuali.

Il rapporto associativo ha carattere di continuità ed è esclusa l'occasionalità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Dovere degli Associati è quello di mostrare un interesse continuo verso gli obiettivi della Lega e di partecipare almeno ogni due anni in una Assemblea o riunione organizzata dalla Lega.

I Soci Ordinari e i Soci Juniores devono corrispondere l'importo della quota di associazione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e che potrà essere di diverso ammontare per le persone fisiche e per gli Enti, Istituti e Società entro il 31 Marzo di ogni anno.

Gli Associati hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria i propri dati personali aggiornati e il proprio domicilio.

Art. 8 - Esclusione degli Associati

L'associato cessa la sua appartenenza alla Lega o per spontanee dimissioni, o per deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora non rispetti i doveri indicati all'art. 7, per morosità, constatata dal Tesoriere che ne informa il Consiglio, dopo tre anni di mancato pagamento delle quote associative, o per indegnità. L'Associato cessato per morosità non potrà reinscrivere alla Lega per i tre anni successivi. Durante tale periodo potrà essere reintegrato, previo il pagamento delle quote associative arretrate. Dopo tre anni dalla cessazione l'Associato dovrà invece presentare una nuova domanda di ammissione al Consiglio Direttivo della Lega che la valuterà come tale.

Titolo III

Organi dell'Associazione

Art. 9 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati dell'Associazione. Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria con voto di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo degli Associati della Lega. Per la convocazione di un'assemblea dovrà essere dato il preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Gli associati quando non partecipano alle riunioni, esprimono le proprie decisioni per iscritto, anche con ogni mezzo di telecomunicazione, qualora lo preveda l'invito di convocazione; la convocazione deve portare l'indicazione degli argomenti costituenti l'ordine del giorno della riunione.

Essa discute e approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Presidente Eletto del Consiglio Direttivo, provvede alle incombenze spettanti per legge e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. Le deliberazioni dell'Assemblea, anche per i cambiamenti dello Statuto, sono prese con il principio del voto singolo di cui all'art. 2538 secondo comma del Codice Civile, a maggioranza di voti e con la presenza, anche per delega (non più di cinque) ad altri Associati, di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, nelle parti che regolano le finalità dell'Associazione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. La nomina delle cariche sociali è deliberata con votazione a scrutinio segreto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di undici membri compresi il Past-President, il Presidente e il Presidente Eletto, eletti tra gli Associati dall'Assemblea. Il Presidente ordinario resta in carica due anni, non è immediatamente rieleggibile e non può ricoprire carica analoga presso altre organizzazioni scientifiche nazionali; il Consiglio Direttivo dura in carica due anni solari ed i suoi membri sono rieleggibili ma consecutivamente solo per due mandati; per l'elezione del Consiglio Direttivo ciascun Socio esprime tante preferenze quanti sono i membri da eleggere: risultano eletti i nove Associati (8 consiglieri ed il Presidente Eletto) che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Le candidature saranno valutate tecnicamente, sulla base di provata competenza ed esperienza, da un comitato elettorale di cinque membri nominato dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, determinandone le attribuzioni e le funzioni. Il Consiglio Direttivo può stabilire che le cariche di Segretario e Tesoriere siano assegnate ad una sola persona.

Il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea degli Associati istituiranno commissioni di studio, per problemi specifici e per la previsione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo è insignito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega, salvi i poteri inderogabili dell'Assemblea.

La firma e la rappresentanza della Lega davanti ai terzi ed in giudizio ed anche di fronte al fisco spetta al Presidente ordinario, il quale può nominare procuratori generali e speciali determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente il bilancio preventivo ed un resoconto dell'attività della Lega nonché il bilancio consuntivo con lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico. L'esercizio finanziario della Lega inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ordinario.

Il Consiglio potrà essere convocato mediante avviso spedito ai consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Il Consiglio Direttivo potrà svolgere le sue riunioni anche con strumenti telematici.

I consiglieri, quando non partecipano alle riunioni, esprimono le proprie decisioni per iscritto, anche con ogni mezzo di telecomunicazione, qualora lo preveda l'invito di convocazione; la convocazione deve portare l'indicazione degli argomenti costituenti l'ordine del giorno della riunione.

I verbali delle sedute verranno trascritti sull'apposito libro.

I consiglieri dovranno accettare entro 30 giorni la nomina ed essere in regola con le quote associative.

Il nuovo Consiglio Direttivo assume le proprie funzioni dal 1° Gennaio dell'anno successivo all'elezione.

Art. 11 – Revisori dei conti

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione sui bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo e presentarla all'Assemblea. I Revisori

dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di due e durano in carica un biennio; essi non possono essere membri del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e sono scelti tra gli Associati dell'Associazione. L'Assemblea nominerà un terzo Revisore dei conti anche se non associato, munito di adeguata professionalità.

Titolo IV Patrimonio e risorse economiche

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal Fondo di Riserva Statutario di Euro 112.000,00 (centododicimila/00); potranno essere costituite altre riserve con i risultati positivi degli esercizi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 13 – Risorse economiche

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

La Lega provvede inoltre agli scopi indicati nell'art. 2 del presente Statuto con il patrimonio proprio, con eventuali lasciti e/o donazioni e le riserve di cui all'art. 12.

Titolo V Estinzione dell'Associazione

Art. 14 – Estinzione

L'Associazione si estingue quando lo scopo è divenuto impossibile o quando non vi siano più associati.

Art. 15 – Devoluzione dei beni

In caso di liquidazione della Lega, gli eventuali residui saranno devoluti ad altri enti aventi scopo affine od analogo o nei modi che determinerà la pubblica autorità.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 16 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto da presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.